



Studio Tributario Sodini
Consulenza fiscale, societaria e aziendale

Alberto Sodini

Dottore Commercialista

Revisore Legale

CTU del Tribunale Civile di Roma

Roma, 23 giugno 2020

Circolare informativa: cambiano i limiti all'uso del contante.

1 Premessa

Dal 1° luglio 2020 il limite all'uso del contante passa da 3.000 euro a 2.000 euro.

La modifica è stata approvata dall'art. 18 del c.d. "Decreto Fiscale" 2020 (DL n. 124, n. 2019 success. conv. in legge), nell'ambito di altri provvedimenti finalizzati al contrasto dell'evasione fiscale e a disincentivare l'utilizzo del contante a favore della moneta elettronica.

Inoltre, sempre dal 1° luglio 2020, viene fissato a 2.000 euro il minimo edittale della sanzione.

2 La disciplina

Occorre rammentare le norme ed i relativi chiarimenti emanati negli ultimi anni.

Come detto, l'art. 18 del DL n. 124/2019 ha disposto le nuove regole applicabili; in particolare, con decorrenza dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 il limite dell'uso del denaro contante passa da 3.000 a 2.000 euro.

Poi, a partire dal 1° gennaio 2022 vi sarà un'ulteriore riduzione che porterà la soglia a 1.000 euro.

Al contempo, si riducono anche le sanzioni minime che passeranno a 2.000 euro e poi, conseguentemente ai suddetti limiti, a 1.000 euro.

Tale disposizione riconduce i valori a quelli previsti nel 2015.

Tuttavia, le regole di utilizzo di tale soglia resteranno le medesime già applicate, come di seguito riepilogato.

Più precisamente, è previsto un divieto *ex lege* di trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro, ossia 2.000 euro a partire dal 1° luglio 2020.

Il trasferimento superiore al limite - quale ne sia la causa o il titolo - è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Via Cesare Fracassini, 46 – 00196 Roma

Tel. 0645422626 – Fax 0697253083

e-mail a.sodini@studiosodini.it p.e.c. a.sodini@legalmail.it

C.F. SDNLR66B12H501Q – P. IVA 10479130584

Resta possibile effettuare il pagamento parte in contanti e parte in assegno, purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia di legge, oltre la quale è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

Inoltre, il pagamento di una fattura d'importo complessivo pari o superiore ai limiti, effettuato mediante l'emissione di più assegni bancari muniti dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e, se d'importo pari o superiore a 1.000 euro, della clausola di non trasferibilità, non determina il cumulo possibile oggetto di sanzione.

In tale ipotesi, infatti, gli assegni non sono tra loro cumulabili in quanto si tratta di mezzi di pagamento che, a differenza del contante ovvero dei titoli al portatore, lasciano traccia dell'operazione sia presso la banca in cui sono tratti sia presso quella che procede alla negoziazione.

Il MEF ha chiarito che è sempre possibile effettuare un prelievo o versamento bancario di importo superiore alla soglia perché non esiste alcun limite al prelievo o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente: tale operatività non si configura come un trasferimento tra "soggetti diversi".

3 Disciplina sanzionatoria

Il Decreto Fiscale ha altresì modificato la disciplina sanzionatoria (ex art. 63, D.Lgs. n. 231/2007); in particolare, alle violazioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:

- da 3.000 euro a 50.000 euro, per le violazioni commesse e contestate sino al 30 giugno 2020;
- da 2.000 euro a 50.000 euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
- da 1.000 euro a 50.000 euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° gennaio 2022.

Il MEF ha altresì chiarito (si vedano le FAQ pubblicate sul sito internet) l'ambito applicativo della norma.

Più precisamente, si è fornita l'interpretazione di "soggetti diversi", spiegando che si fa riferimento ad entità giuridiche distinte, come, ad esempio, in caso di trasferimenti intercorsi tra:

- due società;
- il socio e la società di cui questi fa parte;
- società controllata e società controllante;
- legale rappresentante e socio;
- due società aventi lo stesso amministratore;
- una ditta individuale e una società.

Infatti, nei suddetti trasferimenti le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono, per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento dei dividendi.

Inoltre, nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento.

Non solo, quindi, il soggetto che effettua la dazione di denaro ma anche quello che lo riceve, detto altrimenti anche colui che "subisce l'azione", in quanto con il suo comportamento ha contribuito ad eludere e vanificare il fine della legge.

Un ulteriore chiarimento fornito dal MEF riguarda l'avverbio "complessivamente" contenuto nel comma 1, dell'art. 49 che, secondo il Ministero, va riferito al valore da trasferire.

Pertanto, il divieto riguarda, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore ai predetti limiti, a prescindere dal

Studio Tributario Sodini

fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso a uno solo di tali mezzi di pagamento, ovvero quando il limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento.

Non c'è violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, sia frutto della somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da essere operazioni distinte e differenziate (ad esempio in caso di singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini "*cash and carry*") ovvero nell'ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all'operazione stessa (ad esempio in caso di contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad esempio quando si tratta di pagamento rateale).

* * *

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Con i migliori saluti.

Studio Tributario Sodini